

ALLEGATO 6

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA CONNESSO AL PROGETTO "MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI", PER IL PERIODO 2015-2023 NELL'AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 "PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL'ASSE III "CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA" . Codice CUP F88C15001080006.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SU LARGA SCALA CONNESSO AL PROGETTO "MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI", PER IL PERIODO 2015-2023 NELL'AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 "PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL'ASSE III "CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA" . Codice CUP F88C15001080006.

TRA

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Paolo Mazzoli, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale MZZPLA55A05H501H - domiciliato per la carica presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d'ora in poi denominato INVALSI

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche **"Fornitore"**);

oppure

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO

PREMESSO CHE

- a) l'INVALSI, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in qualità di ente in house del MIUR è affidatario del progetto "MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI", PER IL PERIODO 2015-2023 NELL'AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 "PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" IN FAVORE

DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL'ASSE III "CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA" nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2020;

- b) l'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
- c) l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) in esecuzione di quanto precede, l'INVALSI, in qualità di stazione appaltante ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.45 del 19 aprile 2017, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.n.50/2016, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi al servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione delle prove standardizzate INVALSI su larga scala;
- e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi specifici contratti;
- f) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'INVALSI nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa all'affidamento dei successivi singoli specifici contratti, nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
- g) i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'INVALSI ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
- i) la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'INVALSI, a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
- j) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi

inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/) a garanzia dell'adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei successivi singoli specifici contratti, nonché della serietà delle offerte presentate per ciascun profilo;

- k) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente Accordo;
- l) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
- m) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. In particolare: l'Allegato "7" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "4" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "5" (Offerta Economica del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente documento, si intende per:
- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'INVALSI da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
 - c) **Disciplinare:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e l'aggiudicazione dell'Appalto;
 - d) **Contratto Specifico:** oggetto del singolo contratto specifico sono i medesimi servizi (uno o più servizi) oggetto dell'Accordo Quadro. L'affidamento di ciascun contratto specifico potrà avvenire

unicamente all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro

- e) **Richiesta**: l'atto di avvio per la conclusione del singolo contratto specifico;
 - f) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "5";
 - g) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "2";
 - h) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "3";
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e) dal Codice Etico dell'INVALSI.
2. Il Contratto sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'INVALSI, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
4. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti di Fornitura da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i contratti, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalità di affidamento da parte dell'INVALSI dei singoli contratti specifici, nonché la disciplina relativa alle modalità di esecuzione del servizio di implementazione della piattaforma per la somministrazione Computer Based Test delle prove standardizzate INVALSI su larga scala connesso al progetto "Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", per il periodo 2015-2023 nell'ambito del PON plurifondo FSE-FESR 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" in favore di tutte le scuole del territorio nazionale e finanziato a valere sull'Asse III "Capacità istituzionale e amministrativa".
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con l'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, potrà essere consultato per iscritto, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, dall' INVALSI per l'affidamento di contratti specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Disciplinare.
3. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei seguenti servizi secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e segnatamente, le attività richieste sono le seguenti:

3.1 Servizio annuo di supporto e assistenza. Esso deve includere:

- a. Help desk con le seguenti caratteristiche:
 - i. numero illimitato di incidenti sulla piattaforma,
 - ii. capacità di risposta entro 60 minuti,
 - iii. disponibilità dalle 7.00 alle 20.00 da lunedì a sabato (inclusi);
- b. assistenza sulla piattaforma;
- c. assistenza in fase di produzione (somministrazione) delle prove;
- d. assistenza in fase di pre-produzione delle prove;
- e. assistenza sulle customizzazioni di proprietà dell'INVALSI sviluppate dall'aggiudicatario;
- f. assistenza e gestione dei servizi *end-of-live* sulle customizzazioni di proprietà dell'INVALSI sviluppate dall'aggiudicatario;
- g. Assicurazione Open source a favore di INVALSI;
- h. Incontri trimestrali di aggiornamento e revisione sulle modalità di assistenza e supporto.

3.2 Servizio di Software Engineering. Esso deve comprendere le attività di programmazione, di pianificazione e di management correlate, compresi tutti i connessi costi di:

- quality assurance,
- di gestione,
- amministrativi;

3.3 Servizio di cloud per il CBT (computer based test) mediante piattaforma open source. Il servizio di CBT cloud comprende tutti i servizi necessari per la somministrazione on line di test e per tutte le attività connesse alla produzione delle domande (authoring).

A. **Servizio di somministrazione on line di test.** Esso deve includere:

- la predisposizione di una infrastruttura che soddisfi elevati requisiti di flessibilità e sicurezza;
- supporto e assistenza;
- disponibilità del servizio per almeno il 98% del tempo dichiarato;
- sistemi di back-up attivi almeno una volta ogni 60 minuti.

B. **Servizio per tutte le attività connesse alla produzione delle domande (authoring).** Esso deve includere:

- la predisposizione di una infrastruttura che soddisfi elevati requisiti di flessibilità e sicurezza;
- supporto e assistenza;
- sistemi di back-up attivi almeno una volta ogni 60 minuti.

I servizi suddetti devono essere composti per realizzare la piattaforma open source di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico. La piattaforma e lo sviluppo del software ad essa connessa possiedono i requisiti e le caratteristiche di seguito descritti. In ciascun contratto di appalto sarà indicata la quantità dei servizi di cui all'art. 3 (servizio 1, 2 e 3) del Capitolato Tecnico da utilizzare per la realizzazione degli obiettivi specifici previsti nei contratti stessi.

La piattaforma comprende i moduli per:

1. creazione di item tradizionali e ad alto contenuto tecnologico con particolare riguardo all'inserimento di elementi multimediali e dinamici;
2. creazione di item adatti alla misurazione delle competenze linguistiche ricettive e produttive;
3. *item e test banking*, creazione di prove e per la gestione di *data base* relazioni interrogabili a diversi livelli;
4. test delivery sequenziale e *adaptive* (multi-stage);
5. correzione automatica dei quesiti aperti e di gestione di correzione umana effettuata da più soggetti operanti on line.

Le Caratteristiche della piattaforma open source sono le seguenti:

Aspetti infrastrutturali:

- **Workflow di sviluppo**: verificabilità delle procedure di programmazione, dei diversi stadi di avanzamento dei codici di programmazione;
- **Affidabilità e disponibilità**: strategie per soddisfare elevati standard di affidabilità necessari per la realizzazione di una piattaforma in grado di somministrare test *high stakes* a diverse centinaia di migliaia di studenti. Misure di *redundancy setup* per l'infrastruttura fisica alla base della piattaforma per mitigare eventi negativi durante la somministrazione. Flussi di *backup* e strumenti di monitoraggio per la prevenzione di incidenti durante la somministrazione e relative misure di mitigazione degli effetti di eventi non previsti;
- **Scalabilità**: comprovata capacità dell'infrastruttura di sostenere la somministrazione di test *high stakes* fino a 50.000 utenti strettamente contemporanei (*concurrent users*) per prove che coinvolgono un'intera leva scolastica (fino a 600.000 studenti) nell'arco di 6-8 settimane;
- **Sicurezza**: misure e piani di mitigazione degli effetti negativi derivanti da attacchi DDOS (DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE), *security patches*, *data storage* e crittazione dei canali di comunicazione;
- **Supporto**: da lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 20.00 con capacità di risposta di presa in carico entro 60 minuti dalla ricezione della segnalazione del problema.

Requisiti non infrastrutturali:

- **Modularità**: comprovata capacità di inserire nella tecnologia proposta moduli in grado di rispondere a esigenze di INVALSI che via via si determineranno per la realizzazione delle prove previste dal progetto PON-CBT. Comprovata capacità di acquisire domande di INVALSI già migrate su supporto elettronico e comprovata capacità di implementazione di domande rispondenti agli standard IMS-

QTI¹, PCI², LTI³, MathML⁴ and OpenID⁵. La piattaforma deve essere in grado di supportare almeno gli standard QTI 2.1. Inoltre, la piattaforma deve supportare le seguenti interazioni:

- o scelta singola e multipla con funzionalità di *shuffle* parametrizzato
- o associazione singola e multipla all'interno di tabelle
- o ordinamento e riordinamento
- o completamento di testo con lacune partendo da un elenco chiuso di proposte
- o evidenziazione di parti di un testo
- o riempimento di lacune
- o movimentazione di un cursore (*slider interaction*)
- o tipologia grafica:
 - selezione di un punto
 - selezione di una zona/area
 - riempimento grafico da un elenco (etichette, legende, ecc.)
 - ordinamento grafico
 - associazione grafica

Inoltre la piattaforma deve essere in grado di supportare contenuti multimediali (Audio, video, cascading style sheets, ecc.) nei principali formati e includere componenti reader-type e equation editor.

- **Integrabilità:** la piattaforma deve possedere elevate caratteristiche di integrabilità in grado di garantire:
 - o possibilità di migrare banche di test e di domande in possesso di INVALSI e implementate in formato QTI 2.1 e assemblate secondo le specifiche di *packaging* QTI. La possibilità di migrazione deve includere anche test e domande implementati secondo gli standard PCI;
 - o possibilità di acquisizione massiva da formato .csv di credenziali di studenti e di regole di assegnazioni individuali o di gruppo di prove o di domande secondo regole fornite da INVALSI;
 - o possibilità di fornire *data export* parziali e secondo tracciati definiti da INVALSI.
- **Proprietà dei codici di programmazione:** i codici sorgente per la customizzazione della piattaforma *open source* e realizzati durante l'utilizzo della stessa devono essere messi a disposizione di INVALSI senza alcuna restrizione e senza alcun costo aggiuntivo, nel pieno rispetto degli standard *open source* definiti dalla *Open Standard Initiative* (OSI: <https://opensource.org>)

Funzionalità del software:

- **Strumenti per la valutazione mediante prove standardizzate degli allievi con bisogni educativi speciali (BES):** disponibilità di funzioni di audio-lettura (donatore di voce), di ingrandimento, di uso dei contrasti visivi, ingrandimento totale e parziale, ecc.;
- **Strumenti diagnostici per la verifica della funzionalità delle strumentazioni informatiche delle scuole:** disponibilità di *diagnostic tool* per la verifica in sede e in remoto delle caratteristiche tecniche delle strumentazioni e della connettività delle singole scuole;
- **Test e item banking:** disponibilità di un sistema gerarchico di archiviazione/gestione delle domande e dei test con funzionalità di inserimento, cancellazione, modifica, ecc. Il sistema di *banking* deve consentire anche l'indicizzazione delle domande e delle prove per garantire la piena interrogabilità

¹ Instructional Management Systems (IMS), Question and Test Interoperability specification (QTI).

² Portable Custom Interactions.

³ Learning Tools Interoperability.

⁴ Mathematical Markup Language.

⁵ Open standard and decentralized authentication protocol.

- delle banche;
- **Authoring per:**
 - o **test assembly** secondo regole predefinite che consentano la strutturazione di prove o blocchi in base al tempo di somministrazione, difficoltà delle domande e altri aspetti indicizzati nel sistema di *banking*;
 - o **item assembly** che consenta di inserire più interazioni QTI e con la possibilità di avere funzioni avanzate di anteprima (*preview*). Il sistema di *item assembly* deve supportare item già in possesso di INVALSI implementati secondo standard QTI e PCI e che includono un *editor* matematico con funzioni trigonometriche, indicazioni di intervalli, operatori di comparazione e i simboli matematici inclusi nei più diffusi *editor* matematici dei software per la gestione di testi;
- **Strutturazione/composizione del test:** possibilità di implementare regole di selezione delle domande (*branching rules*) complesse in funzione delle risposte fornite e anche secondo un approccio *multi-stage adaptive*;
- **Stampa:** possibilità di stampare item e test sia in ambiente *authoring* sia per il rispondente con la possibilità di visionare le risposte fornite, anche con eventuale apposizione di firma digitale sul documento stampato.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate e dettagliate informazioni relativamente a quali tra le suddette funzionalità sono già implementate nel software messo a disposizione e quali devono essere implementate parzialmente o ex novo in seguito all'aggiudicazione del presente contratto.

Requisiti del sistema di test delivery:

- **Navigabilità:** disponibilità di funzioni di navigazione all'interno del test per facilitare lo svolgimento della prova per lo studente con la possibilità di muoversi all'interno della stessa anche in modalità non sequenziale;
- **Flagging:** possibilità per lo studente di selezionare domande alle quali ha già risposto per poterle rivedere, eventualmente modificando la risposta fornita, prima della chiusura definitiva del test;
- **Precaricamento di dati:** possibilità di precaricare dati (di qualsiasi natura) già disponibili da proporre al rispondente in modo che questi possa confermarli o modificarli;
- **Strumenti di calcolo:** disponibilità di strumenti di calcolo e di misura (calcolatrice di base e scientifica, righello elettronico, squadra elettronica, goniometro elettronico, ecc.);
- **Consultazione di documenti .pdf:** possibilità per lo studente di consultare predefiniti documenti .pdf durante lo svolgimento del test.
- **Kiosk mode:** diponibilità di impostare il sistema di delivery in modalità kiosk.

Metodologia di sviluppo del software: per tutti gli sviluppi richiesti da INVALSI l'aggiudicatario deve fornire una descrizione dettagliata della metodologia seguita, preferibilmente secondo un framework di sviluppo di tipo SCRUM, specificando ruoli e responsabilità degli sviluppatori coinvolti, la *backlog size* e le modalità di pianificazione.

Tutto quanto sopra riportato deve essere realizzato secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica o, comunque, alle condizioni precisate nella Richiesta.

4. Ciascun contratto specifico dovrà avere ad oggetto uno o più dei seguenti servizi come dettagliati al precedente punto 3.
5. Ciascun contratto specifico potrà essere incrementato, nella misura ritenuta necessaria dall'INVALSI, il cui valore tuttavia non potrà superare il quinto del valore del contratto specifico.
6. Il quantitativo massimo stimato erogabile con il presente Accordo Quadro è pari a euro 9.094.600,00

(novemilionezeranovantaquattromilaeseicento/00); i quantitativi da offrire saranno determinati sulla base di contratti specifici fino alla concorrenza di tale importo. Il valore massimo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'INVALSI nell'arco temporale di durata dell'Accordo stesso. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'INVALSI nei confronti dell'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro. L'INVALSI si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell'Accordo Quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto, senza che il Fornitore aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.

Al fine di affidare un contratto specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'INVALSI procede sulla base di quanto previsto dal paragrafo 12 del Disciplinare.

ARTICOLO 5

DURATA

L'Accordo quadro ha una durata di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile fino a 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il relativo importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

Il singolo contratto potrà avere durata fino alla data di scadenza (originaria o prorogata) dell'Accordo Quadro. I singoli contratti non potranno superare il termine di scadenza (originaria o prorogata) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 6

VINCOLI E PREZZI DEI SINGOLI CONTRATTI

Con riferimento a ciascun contratto specifico, l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà:

- vincolarsi ai seguenti prezzi unitari da lui stesso offerti per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro:
 - Servizio annuo di supporto e assistenza euro oltre IVA;
 - Servizio di Software Engineering giorno/persona euro oltre IVA;
 - Servizio di cloud per il CBT - Servizio di somministrazione on line di test: euro oltre IVA CBT Cloud fino a 10.000 studenti, euro oltre IVA CBT Cloud fino a 25.000 studenti; euro oltre IVA CBT Cloud fino a 100.000 studenti, euro oltre IVA CBT Cloud fino a 400.000 studenti, euro oltre IVA CBT Cloud per più di 400.000 studenti
 - Servizio per tutte le attività connesse alla produzione delle domande (authoring) CBA Cloud Tests/Items Banking (Authoring) euro oltre IVA.
- garantire necessariamente, per tutti i servizi oggetto del contratto specifico, le medesime caratteristiche minime e le caratteristiche migliorative offerte dallo stesso nella fase relativa all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 7

AFFIDAMENTO

1. I singoli contratti specifici verranno affidati dall'INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara al paragrafo 12.

2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa a singolo contratto specifico l'INVALSI indicherà:
- la tipologia dei servizi;
 - i termini qualitativi e quantitativi;
 - l'eventuale necessità della presenza in sede;
 - le giornate lavorative riferite a ciascuna risorsa richiesta;
 - penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
 - ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell'Accordo Quadro;
 - il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
 - l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
 - modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
 - modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
 - ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti INVALSI e in uso nella contrattualistica pubblica.
3. L'INVALSI provvederà, prima dell'affidamento del singolo specifico contratto, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede verranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione la predetta integrazione che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
4. L'INVALSI, inoltre, provvederà al momento dell'affidamento del singolo specifico contratto, alla comunicazione del nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto.
5. L'INVALSI ha facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di variare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.
6. L'INVALSI provvederà, al momento della conclusione del singolo contratto, tra le altre cose:
- a) alla nomina del Direttore dell'esecuzione nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) alla indicazione sul medesimo contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) relativo dell'Accordo Quadro, nonché del CUP (Codice Unico Progetto).
7. L'INVALSI può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art.

106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

8. L'INVALSI potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei singoli contratti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nelle Richieste, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e dalle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei singoli specifici contratti secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'INVALSI, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei singoli specifici contratti, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'INVALSI, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente all'INVALSI, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'INVALSI qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne l'INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- i) comunicare all'INVALSI le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei medesimi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
4. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'INVALSI e/o da terzi autorizzati.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
6. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'INVALSI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei singoli specifici contratti.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici.
8. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'INVALSI, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 9

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di:
 - A. comunicare all'INVALSI ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - B. inviare all'INVALSI con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INVALSI le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 10

VERIFICHE E MONITORAGGIO

1. il Fornitore si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli specifici contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta

esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INVALSI.

3. In ogni caso, l'INVALSI, nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti specifici, procederà alle verifiche dei servizi resi dal Fornitore.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Il Fornitore prende atto che l'INVALSI avrà la facoltà di prevedere in ciascun singolo specifico contratto apposite penali necessarie in relazione all'esecuzione degli stessi contratti.

ARTICOLO 12

INADEMPIMENTI E PENALITA'

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dal presente Accordo Quadro e dai singoli specifici contratti, il Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11, e specificate nei singoli contratti specifici, verranno contestati all'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro per iscritto dal Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l'INVALSI provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti dell'INVALSI con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ____/00 (____), rilasciata in data _____ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore dell'INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro e degli Appalti Specifici.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell'INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'INVALSI.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

10. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l'INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. L'INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;

e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INVALSI;

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'INVALSI, ai sensi dell'articolo 21;

h) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche e monitoraggio); 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Subappalto), 28 (Danni, responsabilità civile);

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;

j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

2. L'INVALSI deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre, l'INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

L'Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.

4. In caso in cui l'INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, L'invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'INVALSI potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, l'INVALSI ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, l'INVALSI si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, l'INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'INVALSI al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

10. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'INVALSI delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

3. L'INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di Fornitura, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

5. Qualora l'INVALSI receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Contratti di fornitura.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'INVALSI di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INVALSI.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 19

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti dell'INVALSI per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'INVALSI.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 21

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'INVALSI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'INVALSI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'INVALSI è tenuto ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'INVALSI, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 22

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'INVALSI inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'INVALSI tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'INVALSI dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi dell'aggiudicatario ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet di riferimento. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.invalsi.it, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 24

CODICE ETICO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 25

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che l'INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'INVALSI e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'INVALSI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'INVALSI, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'INVALSI, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli

strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 26

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l'Aggiudicatario potrà emettere fattura secondo le modalità che verranno indicate nei singoli specifici contratti.

Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.

Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INVALSI, non produrrà alcun interesse. L'INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'INVALSI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 25 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

ARTICOLO 27

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

3. L'Impresa si impegna a depositare presso l'INVALSI, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
- se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'INVALSI procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'INVALSI revocherà l'autorizzazione.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

- A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'INVALSI, sentito il Responsabile dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'INVALSI, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'INVALSI dei danni che dovessero derivare, all'INVALSI, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'INVALSI da qualsivoglia pretesa di terzi

per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'INVALSI prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

12. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del Responsabile dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'INVALSI può risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'INVALSI il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

19. L'INVALSI, provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 28

DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 29 CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

INVALSI

IL FORNITORE

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo 7 (Affidamento), Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 13 (Cauzione), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Codice Etico), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 28 (Danni e responsabilità civile), Articolo 29 (Clausola finale).

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE